

R.G. Conc. Prev. n. 1/2019



TRIBUNALE DI TARANTO
Sezione Procedure Concorsuali

Il Tribunale di Taranto, Sezione Fallimentare, riunito in Camera di Consiglio nella persona dei Signori Magistrati

dott.ssa Anna de Simone	Presidente rel.
dott. Italo Federici	Giudice
dott. Giuseppe De Francesca	Giudice

visto il ricorso depositato in data 27.3.19 in virtù del quale la dott.ssa titolare dell'omonima Farmacia corrente

ha chiesto di essere ammessa alla procedura di concordato preventivo ai sensi dell'art. 161 co. 6, l.f., riservando di depositare la proposta, il piano e la documentazione di cui agli artt. 161 commi 1 e 2, ovvero un accordo di ristrutturazione ex art. 182 bis, l.f.;

richiamato il precedente decreto del 16.5.18, con il quale la ricorrente è stata ammessa alla procedura e nominato quale commissario giudiziale

letti la proposta di concordato preventivo ed il piano depositati presso la cancelleria in data 9.8.19;

esaminati gli atti, udita la proponente nella udienza in camera di consiglio del 23.9.2017, sentito il commissario giudiziale, letta la memoria depositata dalla ricorrente in pari data e sciolta la riserva ivi formulata;

ritenuto:

- che ricorrano le condizioni soggettive ed oggettive per l'accesso e la prosecuzione della procedura e che l'istante, così come risulta dalla relazione di cui alla lett. a) dell'art. 161 L.F., si trova in uno stato di crisi, essenzialmente di natura finanziaria e patrimoniale, della cui origine è dato conto nella proposta ed altresì fatto oggetto di esame nella attestazione;

- che ai sensi dell'art. 161 co. 2, lett. e) l.f. risulta indicata l'utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile che la proponente di obbliga ad assicurare, atteso che la proposta prevede l'integrale pagamento delle spese di procedura, dei crediti prededucibili e dei creditori privilegiati con privilegio generale, nonché il soddisfacimento dei creditori chirografari in misura non inferiore al 60%, entro un arco temporale massimo di 82 mesi;

- che il trattamento proposto per i creditori prelatizi appare conforme a quanto disposto dall'art. 160, co. 2, L.F., così come si evince dalla articolata proposta ed altresì precisato nelle note autorizzate depositate dalla ricorrente in data 23.10.19;
- che è prevista la suddivisione dei creditori in (cinque) classi, le quali risultano formate in modo omogeneo quanto a interessi economici e posizione giuridica di coloro che ne fanno parte, alla stregua di criteri espliciti, riconoscibili e ragionevoli nel quadro complessivo della proposta;
- che a tale riguardo la proposta, per ciò che in particolare attiene all'unico creditore ipotecario, ne prevede la differenziazione del credito vantato in due apposite classi, la prima relativa alla parte di credito che verrebbe soddisfatta dalla liquidazione degli immobili su cui gravà l'ipoteca ed il cui pagamento è previsto in quattro anni, la seconda per la parte di credito incapiente che, degradata a chirografo, troverebbe invece soddisfacimento sul residuo patrimonio della proponente in regime di *par condicio* con gli altri creditori chirografari, con la precisazione che l'autonomia di tale classe rispetto al restante ceto bancario, del pari chirografario ma non altrettanto assistito da garanzia, si giustifica in considerazione della disomogeneità dell'interesse di cui esse sono espressioni;
- che essendo contemplato il pagamento ultrannuale (4 anni) del creditore privilegiato è previsto che egli partecipi al voto con riferimento alla sola parte privilegiata non falcidiata commisurata alla perdita derivante dalla dilazione e computata sulla "differenza tra il valore nominale del credito privilegiato e il valore attuale dei pagamenti proposti, utilizzando un tasso di sconto pari al 4% (che corrisponde al 50% del tasso di mora commerciale) da calcolarsi alla data di presentazione del ricorso", analogamente a quanto previsto dall'art. 86 del nuovo Codice della Crisi di Impresa;
- che il trattamento previsto per ciascuna classe è rispettoso dell'ordine delle cause legittime di prelazione;
- che alla proposta la ricorrente intende dare attuazione mediante: un piano industriale, economico e finanziario che, nel prevedere la continuità aziendale diretta con prosecuzione della gestione in capo alla stessa, si basa essenzialmente sui seguenti punti:
- l'apporto di risorse personali derivanti dalla vendita di beni immobili di proprietà della famiglia della proponente, al fine di costituire una riserva di liquidità a servizio degli impegni del piano;
 - la riduzione dell'indebitamento complessivo mediante parziale falcidia dei crediti chirografari al fine di assicurare il riequilibrio della struttura finanziaria;
 - la dilazione dei termini di pagamento dei debiti al fine di rendere l'impegno coerente con la capacità dei flussi di cassa attesi e quindi sostenibile il debito;



- il recupero della efficienza gestionale e la riduzione di costi in vista del progressivo incremento della marginalità commerciale;
- che il piano contiene inoltre una analitica indicazione dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione dell'attività di impresa e che la concreta fattibilità delle misure previste dal piano altrettanto risulta dettagliatamente esposta;
- che, ai sensi dell'art. 186 bis comma 2 lett. b) l.f., risulta altresì attestata da un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67 comma 3, lett. d) l.f. la funzionalità della prosecuzione dell'attività di impresa, così come prevista dal piano, al miglior soddisfacimento dei creditori ed in misura significativamente migliore rispetto alla ipotesi liquidatoria;
- che, pertanto, sussistono i requisiti previsti dagli artt. 160 e 161 L.F. per l'adozione del provvedimento di ammissione, in quanto la documentazione allegata appare regolare e completa ai sensi dell'art. 161 L.F. e ne risulta attestata la veridicità e la completezza;
- che per la copertura del 50% delle spese della procedura può essere ritenuta congrua la somma di euro 45.000;

DICHIARA

aperta la procedura di concordato preventivo nei confronti della
titolare dell'omonima Farmacia corrente
alle condizioni di cui alla proposta da essa avanzata in data
9.8.19, qui da intendersi letteralmente trascritte;

DELEGA

alla procedura il Presidente relatore, dott.ssa Anna de Simone;

NOMINA

commissario giudiziale

ORDINA

la convocazione dei creditori ai sensi dell'art. 171 l.f. per il giorno 9.3.2020, ore
10.00, presso il Palazzo di Giustizia;

DISPONE

che il presente decreto sia comunicato ai creditori entro il giorno 20.12.'019;

;

STABILISCE

il termine perentorio di giorni 15 (quindici), decorrente dalla data della
comunicazione del presente provvedimento, per il deposito nella cancelleria del
Tribunale della somma sopraindicata per le spese di procedura;

ORDINA

al ricorrente, ai sensi dell'art. 163, n. 4 bis, l.f., di consegnare al commissario
giudiziale entro sette giorni copia informatica o su supporto analogico delle
scritture contabili e fiscali obbligatorie.




Manda alla cancelleria per la pubblicazione nelle forme di cui all'art. 166 l.f.
nonché per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Taranto, nella c.c. del 20.11.'019

Il Presidente est.

dott.ssa Anna de Simone



Il Direttore Amministrativo
d.ssa Elisabetta Colucci

